

Proposta di legge statutaria:

Modifica degli articoli 6, 9, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio.

Sommario

Preambolo

Articolo 1: Modifica all'articolo 6 (Elezione) dello Statuto

Articolo 2: Modifica all'articolo 9 (Prerogative dei consiglieri) dello Statuto

Articolo 3: Modifica all'articolo 31 (Elezione) dello Statuto

Articolo 4: Modifica all'articolo 35 (Composizione) dello Statuto

Articolo 5: Decorrenza

Articolo 6: Entrata in vigore

Preambolo

VISTI:

- l'articolo 123 della Costituzione;
- gli articoli 6 comma 2, 35 comma 1 e 79 dello Statuto della Regione Toscana;
- l'articolo 14 comma 1 lettere a), b) e f) del DL 13 agosto 2011 n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148;

CONSIDERATO quanto segue:

- con risoluzione n. 78 approvata nella seduta del 6 settembre 2011 in merito alla manovra economica del governo varata con il DL 138/2011 il Consiglio regionale ha assunto l'impegno a"ad assumere, nei termini che saranno previsti dal d.l. 138/2011 in via di conversione e a valere dalla prossima legislatura, e comunque nell'ambito della propria autonomia statutaria, i necessari provvedimenti afferenti: la riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori";
- le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 lettere a) e b) del DL 138/2011 pongono la necessità per la Toscana, in ragione della sua consistenza demografica, di una riduzione del numero dei Consiglieri regionali e degli assessori rispetto a quelli attualmente previsti, con efficacia a valere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore del decreto;
- la riduzione del numero dei Consiglieri e del numero degli assessori regionali necessita di una modifica statutaria, limitatamente agli articoli 6 comma 2 e 35 comma 1 dello Statuto;
- si ritiene necessaria una modifica al testo dell'articolo 31 dello Statuto per armonizzarne il testo alle modifiche proposte all'articolo 6;

- le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 lettera f) del DL 138/2011, infine, intervengono sulla materia del vitalizio, prevedendo il passaggio per i consiglieri regionali, a far data dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore del decreto, al sistema previdenziale contributivo;

si approva la seguente legge:

Articolo 1

Modifica all'articolo 6 (Elezioni) dello Statuto

1. Il comma 2 dell'art. 6 (Elezioni) dello Statuto è così sostituito:

“2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in 40 (quaranta)”

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 (Elezioni) dello Statuto è inserito il seguente comma:

“3. Fa inoltre parte del Consiglio il Presidente della Giunta regionale.”

Articolo 2

Modifiche all'articolo 9 (Prerogative dei consiglieri) dello Statuto

1. Il comma 7 dell'art. 9 (Prerogative dei consiglieri) dello Statuto è così riformulato:

“7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali e i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di previdenza a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato.”

Articolo 3

Modifica all'articolo 31 (Elezioni) dello Statuto

1. Al comma 2 dell'art. 31 (Elezioni) dello Statuto è eliminato quanto segue: “fa parte del Consiglio ed”.

Articolo 4

Modifica all'articolo 35 (Composizione) dello Statuto

1. Il comma 1 dell'art. 35 (Composizione) dello Statuto è così sostituito:

“1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore ad otto.”

Articolo 5

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della sua promulgazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge interviene in attuazione della risoluzione n. 78 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 settembre 2011, relativamente all'impegno darsi dall'Assemblea consiliare per la "riduzione del numero dei consiglieri regionali" e per "il superamento dell'attuale regime di vitalizio per i consiglieri regionali, con passaggio al sistema previdenziale contributivo". Una scelta assunta all'unanimità dall'aula, per procedere nell'ambito della propria inderogabile potestà normativa in materia di autorganizzazione dell'assemblea alla realizzazione di quel percorso di riorganizzazione dei costi dell'Istituzione indicato anche dal DL 138/2011.

La proposta interviene pertanto:

- nella modifica dell'articolo 6 dello Statuto, con l'individuazione del numero dei consiglieri regionali (nel numero di quaranta con popolazione censita inferiore ai 4 milioni; cinquanta quando questa risulti uguale o superiore a tale soglia demografica), cui si aggiunge il Presidente della Giunta regionale (fermi restando i vincoli statutari esistenti, quali la non partecipazione alla votazione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza);
- nella modifica dell'articolo 35 dello Statuto, con individuazione del numero massimo di assessori (otto);
- nella modifica dell'articolo 9, con l'eliminazione della previsione di disciplina del vitalizio per i consiglieri demandata alla legge ordinaria regionale.

La modifica statutaria proposta entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione successiva all'approvazione, ma i suoi effetti decorrono a far data dall'avvio della legislatura successiva a quella di approvazione del provvedimento.